

## **STERI LORENA**

Università Degli Studi di Torino, Cattedra di Psicologia Giuridica

### **LA CROSS EXAMINATION: OCCASIONE MANCATA O OPPORTUNITA'?**

#### **1. Premessa**

Sono state scritte molte pagine sull'*arte della cross-examination* (per citarne solo alcuni: C.Bovio, 1998; L.Lanza, 1998; G.Carofiglio, 1997; A.Traversi, 1998; D.Carponi Schittar, 1991 e 1998; D.Carponi Schittar e L.H. Carponi Schittar, 1994; A.Cavedon e M.G.Calzolari, 2001; L.DeCataldo Neuburger, 1988 e 2000; G.Gulotta, 2000 e 2003) nelle quali gli autori spiegano quali sono, secondo la loro opinione, le scelte e le strategie che permettono di ottenere i migliori risultati dalla escussione dei testimoni. Con la nostra indagine, abbiamo voluto vedere se, nella pratica di ogni giorno, avvocati, giudici e pubblici ministeri si attengono a tali indicazioni o se, invece, adottano comportamenti diversi e, inoltre, in base a quali fattori prendono le loro decisioni.

I soggetti intervistati sono stati 50, precisamente:

- 15 giudici,
- 16 pubblici ministeri,
- 19 avvocati.

Il questionario è costituito sia da domande comuni alle tre categorie intervistate, sia da domande differenziate a seconda delle peculiari caratteristiche di ciascuna di esse (innanzi tutto in base al differente ruolo svolto nell'economia processuale), per un totale di 15 quesiti per i giudici, 19 per i p.m. e 21 per gli avvocati.

La somministrazione è avvenuta oralmente, nel corso d'incontri personali con ciascuno degli intervistati e le risposte sono state o annotate per iscritto, riportando pressoché letteralmente quanto ascoltato, oppure, quando possibile, sono state audioregistrate e poi riprodotte in forma scritta.

Si è consapevoli della relativa ristrettezza del campione esaminato, tale da non permettere di generalizzare le conclusioni tratte né di riferirle all'insieme di tutti i

giuristi. Ciò che, invece, si è tentato di fare è mostrare uno scorcio della prassi italiana, relativa all'esame testimoniale, secondo l'opinione di chi contribuisce a crearla.

Un'ultima precisazione: circa la metà degli intervistati ha iniziato la professione prima del 1989 (esattamente 12 giudici su 15, 7 p.m. su 16 e 4 avvocati su 19). Dunque, il 48% degli intervistati ha iniziato la professione quando era ancora in vigore il codice Rocco, vivendo in prima persona il passaggio alla nuova normativa. L'altra metà degli intervistati (il 52%), invece, ha potuto applicare fin dall'inizio le norme del nuovo codice, evitando gli eventuali disagi derivanti dal profondo cambiamento.

## **2. Adeguamento della preparazione**

Un esame testimoniale lasciato per gran parte in mano al giudice, come avveniva con il codice Rocco, è chiaramente diverso da un esame affidato prevalentemente alle parti, come avviene oggi: il giudice si trova a dover svolgere meno compiti di un tempo, molti dei quali appartengono ora alla sfera di competenze di pubblici ministeri ed avvocati.

Il fatto di dover fronteggiare situazioni nuove, si pensi in primo luogo al rapporto diretto con i testi, poteva far sentire coloro che avevano iniziato la loro attività prima del 1989 in parte inadeguati e, di conseguenza, spingerli verso ulteriori studi e approfondimenti, non solo relativi a materie giuridiche, ma anche extragiuridiche, come la comunicazione e la psicologia testimoniale.

Alla domanda se il cambiamento legato all'entrata in vigore del nuovo codice abbia reso necessario adeguare la loro preparazione, le risposte sono state le seguenti:

**Tabella 1 1**

	<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Giudici</b>	10	83,3%	2	16,7%
<b>Pubblici ministeri</b>	6	100%	0	0
<b>Avvocati</b>	4	100%	0	0

Facendo una media comune per i tre gruppi, la necessità di adeguare la propria preparazione è stata avvertita dall' 84% degli intervistati. Più interessanti di questo dato numerico sono le modalità con le quali è avvenuto tale adeguamento.

Se i giudici, nella maggioranza dei casi, si sono dedicati al semplice studio della nuova normativa codicistica ed hanno seguito corsi di aggiornamento sull'argomento, gli avvocati sembrano aver avvertito la necessità di modificare non tanto la propria preparazione relativa al processo in generale, quanto quella attinente all'esame testimoniale in particolare. Questo perché la libertà di fare (quasi) qualunque domanda li ha resi più responsabili circa le conseguenze della loro strategia, del cui successo o insuccesso spesso sono considerati gli unici artefici. In sostanza, dunque, l'aggiornamento degli avvocati è consistito in un elevamento dei livelli di attenzione e cura nella preparazione dell'esame testimoniale.

Per quanto riguarda, infine, i p.m., non è prevalsa sulle altre una particolare modalità di adeguamento della propria preparazione: c'è chi ha seguito corsi di aggiornamento, chi si è affidato allo studio della normativa e della dottrina anglo-americane; c'è, anche qui, chi si è limitato agli studi di tipo giuridico.

Da sottolineare anche che l'adesione media all'introduzione dell'esame incrociato nel processo penale italiano è stata piuttosto elevata, pari a 7,72 su una scala 1-10, dove uno corrisponde a "totalmente in disaccordo" e dieci a "totalmente d'accordo". La categoria che si è mostrata più favorevole è stata quella degli avvocati (9), tenendo però presente che in questa categoria coloro che hanno iniziato ad esercitare prima del 1989 e che hanno, perciò, risposto alla domanda, sono solo quattro; seguono i giudici con una votazione media di 8,14 e, infine, i pubblici ministeri con 6,14.

Un'ultima considerazione sul punto. La necessità di adeguamento dei giudici non sembra essere andata di pari passo con quanto hanno sentito mutato il loro ruolo: nonostante da un punto di vista teorico la maggioranza dei magistrati giudicanti abbia ritenuto opportuno adeguare la propria preparazione al nuovo esame testimoniale, da un punto di vista pratico questo non sembra aver inciso in modo significativo sulle concrete modalità di svolgimento di quest'ultimo.

Infatti, alla domanda che chiedeva loro di quantificare tale cambiamento (scegliendo tra le seguenti voci: per nulla, molto poco, poco, abbastanza, molto e moltissimo) hanno risposto in questo modo:

**Tabella 1 2**

	<b>quantità</b>	<b>%</b>
<b>Molto poco</b>	1	8,3%
<b>Poco</b>	2	16,7%
<b>Abbastanza</b>	4	33,3%
<b>Molto</b>	3	25%
<b>moltissimo</b>	2	16,7%

Come si vede, l'introduzione dell'esame incrociato non sembra aver rappresentato una 'rivoluzione' nella pratica dei giudici: 7, sui 12 che hanno iniziato la loro attività sotto il codice Rocco, sentono che il loro ruolo non è stato modificato in modo significativo (tra 'molto poco' e 'abbastanza').

### **3. I testimoni**

Affinché il corso dell'esame dei propri testimoni abbia un buon esito, si dovrebbe suscitare e colpire efficacemente l'attenzione del giudice, tentando di concentrarla sui punti a sostegno della tesi sostenuta (M. Stone, 1990; L. De Cataldo Neuburger, 2000; G. Gulotta, 2000 e 2003). L'efficacia delle deposizioni, inoltre, non va ricollegata tanto al loro numero, quanto alla loro qualità. Anche di fronte ad un elevato numero di potenziali testimoni (eventualità decisamente rara, almeno secondo l'esperienza di quasi tutti i p.m. e gli avvocati intervistati), è opportuno procedere ad una selezione, sia per evitare ridondanze, sia per non dare l'idea di nutrire poca fiducia nei loro confronti (M. Stone, 1990).

Abbiamo domandato a pubblici ministeri ed avvocati se effettivamente procedono ad una scelta tra le persone disponibili a testimoniare o se, invece, ritengono utile citare ogni soggetto in grado di fornire qualunque tipo

d'informazione relativa ai fatti dibattuti. Vediamo subito, schematicamente, le risposte ricevute.

**Tabella 1.3**

	<b>si</b>		<b>no</b>		<b>dipende</b>	
<b>Pubblici ministeri</b>	9	56,3%	6	37,5%	1	6,3%
<b>Avvocati</b>	18	94,7%	1	5,3%	0	0

La maggioranza degli intervistati, dunque, è d'accordo con l'idea che non tutte le persone indistintamente siano adatte a testimoniare in aula.

A parte coloro (6 p.m. e un unico avvocato) che normalmente scelgono di portare il maggior numero possibile di testimonianze, sia avvocati, sia p.m. hanno dichiarato di procedere ad un'accurata indagine delle caratteristiche dei soggetti a propria disposizione. Piuttosto interessanti sono i criteri seguiti, anche se nessuno di essi è riuscito a raccogliere le adesioni di tutti.

Tra i pubblici ministeri, è emersa una certa preferenza per il criterio dell'utilità e pertinenza delle dichiarazioni del teste riguardo ai fatti che ci si propone di provare. Gli avvocati, da parte loro, hanno parlato spesso di 'buon testimone', per riassumere un insieme di qualità ritenute utili nell'aiutare una persona ad apparire piacevole e credibile agli occhi del giudice (innanzi tutto la capacità di esprimersi con chiarezza e di reggere la pressione dell'esame e, soprattutto, del controesame, senza trascurare la genuinità e la precisione del ricordo). Hanno fatto riferimento inoltre al 'favore per il proprio assistito', riferendosi al vantaggio che una certa deposizione è in grado di apportare alla posizione del proprio assistito.

Rispetto a quanto consigliato nelle opere dedicate alla cross-examination (M.Stone, 1990; D.Carponi Schittar, 1992; L.De Cataldo Neuburger e Randazzo, 2002), cioè di concentrarsi su tre aspetti: chi è, cosa sa e come ha avuto le informazioni il potenziale teste, avvocati e p.m. sembrano concentrarsi sui primi due aspetti, tralasciando l'ultimo.

Altra questione degna di attenzione è stata quella dei rapporti che si instaurano tra la parte e i suoi testimoni. L'art. 52 del codice deontologico forense vieta agli avvocati di "intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti". Non esiste, però, una regola espressa analoga per l'accusa. Nonostante questo, non solo avvocati e giudici, ma anche i p.m. stessi, si sono mostrati quasi unanimemente d'accordo nel ritenere che il contenuto di tale norma abbia valore anche per la magistratura inquirente, senza la necessità di renderla esplicita.

Alla domanda se l'art.52 c.d.f. contenga una regola che dovrebbe essere seguita anche da parte dei p.m., gli intervistati hanno risposto in questo modo:

**Tabella 1 4**

	<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Giudici</b>	15	100%	0	0
<b>Pubblici ministeri</b>	14	87,5%	2	12,5%
<b>Avvocati</b>	18	94,7%	1	5,3%

I pochi (3) ad avere espresso l'opinione secondo cui tale previsione non avrebbe valore per l'accusa hanno anche chiarito di non ritenere ammissibile, neppure da parte di quest'ultima, interferenze con il contenuto delle deposizioni. Tuttavia la figura del p.m. non ha, di per sé, nessun interesse nella causa e l'assenza di simili influenze è (dovrebbe essere) a tal punto connaturata al suo ruolo, da rendere inutile una previsione di tale tenore.

Una volta selezionati i futuri testimoni, si ritiene che possa essere utile una fase di 'preparazione' dei testimoni per aiutarli ad affrontare al meglio esame e controesame: non si tratta di istruirli su cosa raccontare al giudice, né di indurli a modificare il contenuto delle loro dichiarazioni, bensì di aiutarli ad esporre nel modo più esauriente possibile i fatti di cui sono a conoscenza, senza essere influenzati dallo stress legato al contesto processuale (in particolare L.De

Cataldo Neuburger 2000; D.Carponi Schittar 1992; D.Carponi Schittar e L.H.Carponi Schittar, 1992; L. DeCataldo Neuburger e Randazzo, 2002).

Ma l'ammissibilità di tale attività di addestramento, diffusa e vissuta come normale nei sistemi di common law, non può essere considerata pacifica in Italia. Si può vedere una conferma nelle risposte alla domanda se possa essere accettabile nel nostro paese simile attività.

**Tabella 1 5**

	<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Pubblici ministeri</b>	5	31,3%	11	68,8%
<b>Avvocati</b>	8	42,1%	11	57,9%

Le motivazioni sono state piuttosto varie. Una delle più diffuse si basa sulle differenze tra il procedimento penale in Italia e nei Paesi anglo-americani, in particolare sull'assenza della giuria: il fatto di dover convincere un soggetto esperto di diritto e di elevato livello culturale, e non un gruppo d'individui spesso estranei al mondo giuridico e alle sue regole, renderebbe decisamente meno utile il ricorso ad espedienti quali la cura dell'abbigliamento, del tono della voce e dell'aspetto in generale.

Altri si sono dichiarati convinti che il teste debba arrivare davanti al giudice assolutamente spontaneo: anche le eventuali difficoltà da lui incontrate nell'esposizione sono utili ai fini della valutazione della sua credibilità, poiché il giudice deve essere in grado di comprendere se la loro causa vada ricercata nello stress e nella tensione del momento o, invece, nel contenuto menzognero delle risposte date (a questo proposito, c'è chi ritiene utili dei corsi destinati ai giudici per imparare a decifrare il comportamento ed i segnali inviati dai testimoni).

Ma c'è anche chi si pone in un'ottica strettamente pratica: l'intervento sul teste sarebbe rischioso, perché o egli è in grado di recitare fino in fondo la sua 'parte', oppure è sempre possibile che crolli in aula, danneggiando gravemente

l'immagine della parte che lo ha citato (nonostante le intenzioni non fossero fraudolente). Infine, è frequente che i testimoni, una volta seduti in aula, depongano seguendo l'istinto del momento, dimenticando tutte le indicazioni ricevute in precedenza.

I pochi favorevoli alla preparazione dei testi sono stati, però, concordi nello specificare che l'intervento sulla deposizione deve essere assolutamente limitato alla forma, lasciandone inalterata la sostanza. Il teste, ripetiamo, non deve essere indottrinato, ma solo aiutato ad esporre al meglio i fatti che rientrano già nel suo patrimonio di conoscenze.

#### **4. L'ordine di escussione**

Lo scopo di ciascuna parte è convincere il giudice della fondatezza della propria tesi. Presentare le testimonianze senza ordinarle in una sequenza logica e senza fare attenzione ai rapporti tra quelle precedenti e quelle successive sarebbe poco produttivo, rischiando di ingenerare confusione. Questa considerazione intuitiva ha trovato conferma su basi più scientifiche, grazie ad accurati studi sulla comunicazione persuasiva, che hanno aiutato a capire i meccanismi che portano le persone a formarsi un'opinione (L.Arcuri, 1985; D. O'Keefe, 1990; K.K. Reardon, 1991; P.Amerio, 1995; A.Traversi, 1998; G.Gulotta, 2000).

La maggioranza degli intervistati ha affermato di curare con attenzione l'ordine di escussione dei testimoni:

**Tabella 1 6**

	<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Pubblici misteri</b>	14	87,5%	2	12,5%
<b>Avvocati</b>	14	73,7%	5	26,3%

Il criterio più diffuso è piuttosto semplice, forse addirittura scontato, ed è quello dell'ordine logico e/o cronologico dello svolgimento dei fatti.



Al secondo posto, come diffusione, troviamo il desiderio di dare al giudice una visione ampia e globale dei fatti, in modo da metterlo nelle condizioni di comprendere le successive informazioni più specifiche e le eventuali relazioni di periti e consulenti tecnici, inserendole in un contesto chiaro e coerente.

Spesso, però, avvocati e p.m. non hanno un criterio generale da utilizzare in ogni occasione, perché ogni procedimento ha caratteristiche differenti e l'ordine di escussione viene adattato alla fattispecie di cui si dibatte, alle informazioni che si vogliono far emergere per prime,...Altri, al contrario, seguono (salvo eccezioni) sempre lo stesso schema. Ad esempio c'è chi esamina sempre per primi gli agenti di p.g. che hanno svolto le indagini, perché in grado di offrire una panoramica ampia del fatto; altri vogliono sentire prima di tutti la persona offesa; altri ancora si limitano a seguire l'elenco dei fatti da provare come risulta dalla lista redatta ex art.468 c.p.p

Alcuni, infine, non prestano particolare attenzione all'ordine di escussione sia per mancanza di tempo, sia perché consapevoli del fatto che, spesso, le persone citate non si presentano in aula nella data prefissata, rendendo vano ogni sforzo impiegato nella preparazione puntuale della lista.

Dunque, se è vero che tutti sembrano consapevoli dell'opportunità di studiare attentamente l'ordine con cui esaminare le persone citate, è anche vero che nessuno sembra andare oltre il semplice ordine logico-cronologico.

## **5. Le domande**

Il codice di procedura penale, all'art.499, III, definisce le *domande suggestive* come "*domande che tendono a suggerire le risposte*". La dottrina (D.Carponi Schittar e L.H. Carponi Schittar, 1992; G.Carofiglio, 1997; L.DeCataldo Neuburger e Randazzo, 2002; G.Gulotta 2000 e 2003) parla di domande che indicano quale sia la risposta che si desidera ottenere e che includono dettagli o sottintendono informazioni che, invece, dovrebbero essere date dall'interrogato. Abbiamo chiesto a giudici, p.m. ed avvocati di dare una definizione personale di domanda suggestiva, per sapere se siano soddisfatti da quelle appena viste o se, al contrario, le giudichino troppo generiche. Non sembrano, per lo più, esserci problemi di tal genere e gran parte degli intervistati si è limitata a

ripetere le parole del codice, per lo più senza modifiche, se non quella di sostituire la parola 'suggerire' con un suo sinonimo, come 'contenere' o 'orientare' la risposta.

Dalle risposte sono emersi almeno altri due aspetti interessanti. In primo luogo, nella prassi quello della suggestività delle domande è un problema meno sentito di quanto si possa pensare: gli intervistati ritengono che il controllo esercitato dalle parti e dal giudice costituisca protezione sufficiente per la genuinità delle risposte.

In secondo luogo, salvo casi eclatanti, è stata sottolineata la difficoltà di distinguere dove finisce il diritto di difendersi e dove inizia la violazione del divieto previsto dall'art.499, III.

Passando alle *domande nocive*, vale a dire alle domande che l'art.499, II indica come quelle "che possono nuocere alla sincerità delle risposte", abbiamo incontrato una certa 'ignoranza' sull'argomento. Alcuni degli intervistati, per esempio, non ricordandosi dell'espressione usata dal codice, hanno inteso 'nocive' come da riferirsi alla posizione di chi le formula, definendole come dannose per quest'ultimo, come 'mine vaganti' o 'domande suicide'.

Molti (13 tra avvocati, p.m. e giudici) ne hanno individuato la caratteristica essenziale nella volontarietà e consapevolezza dell'inganno, nel desiderio di mettere in difficoltà il teste suscitando in lui paura, confusione e imbarazzo.

Tuttavia, al di là della loro pericolosità teorica, nel corso delle escussioni testimoniali le domande nocive risultano rarissime e non rappresentano un problema che sollevi particolari preoccupazioni nel mondo forense. Per giustificare quest'assenza, si può pensare ad un'estrema correttezza delle parti, legate al divieto ex art.499, II, ma anche ad un mancato riconoscimento di questo tipo di domande, confuse con quelle suggestive o, in alcuni casi, individuate ma lasciate passare sotto silenzio. In ogni caso, quanto emerso risulta coerente con le risposte date a proposito della frequenza con cui le parti sollevano obiezione o il giudice decide di intervenire a causa della nocività di un quesito (infra § 9).

A proposito di domande suggestive, si pone una questione interessante: quando il p.m. chiede di sottoporre a esame l'imputato, se questi acconsente, ci

si trova di fronte ad una situazione particolare, perché se da un lato si è in sede di esame diretto, e pertanto vige il divieto ex 499, III, dall'altro lato manca la comunanza di interessi che lega, normalmente, la parte e il teste da lei stessa citato. Pertanto, ci si è domandati se tale divieto abbia valore anche in quest'ipotesi e abbiamo chiesto in proposito l'opinione di magistrati ed avvocati.

**Tabella 1 7**

<b>Si</b>	27	54%
<b>No</b>	22	44%
<b>Non sa</b>	1	2%

Raggruppando le tre categorie di intervistati, come si vede, non c'è stato un netto schieramento e lo scarto tra coloro che hanno un'opinione opposta è piuttosto ridotto. Ma bisogna distinguere tra avvocati, giudici e p.m.:

**Tabella 1 8**

	<b>Si</b>		<b>No</b>		<b>Non sa</b>	
<b>Giudici</b>	9	60%	5	33,3%	1	6,67%
<b>P. m.</b>	10	62,5%	6	37,5%	0	0
<b>Avvocati</b>	8	42,1%	11	57,9%	0	0

Gli unici che in maggioranza sono contrari alla formulazione di domande suggestive da parte del p.m. all'imputato in sede di esame diretto sono gli avvocati. Questo schieramento potrebbe dipendere dal fatto che ammetterle significa andare contro i propri interessi, concedendo un'arma in più all'avversario.

Quali sono state le motivazioni addotte più spesso a fondamento delle risposte? I sostenitori dell'ammissibilità delle domande suggestive hanno innanzitutto sottolineato come l'imputato si trovi in una posizione profondamente differente da quella del teste: può scegliere di non rispondere a nessuna domanda e può

decidere a quali quesiti rispondere ex art. 64, III, b; può mentire, non essendo tenuto alla dichiarazione di impegno di veridicità prevista dall'art. 497, II per i testimoni. Per questo la regola stabilita dal legislatore, estendibile all'esame delle parti a norma dell'art. 503, II (Esame delle parti private: "L'esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499..."), deve essere applicata solo fin dove opportuno, vale a dire fino a dove le due situazioni sono assimilabili.

Interessante notare come anche gli avvocati che ritengono ammissibili domande suggestive del p.m. all'imputato, ragionino dal punto di vista del proprio tornaconto personale: se il loro cliente non dovesse crollare neppure di fronte alle suggestioni dell'accusa, i giudici nutrirebbero maggiore fiducia nelle sue dichiarazioni.

Coloro che, al contrario, hanno risposto negativamente, sono dell'idea che l'art. 499, III sia norma generale di correttezza e, pertanto, deve essere applicata nell'esame diretto sempre, indipendentemente dalla parte che lo sta conducendo.

Altro problema è se consentire che un quesito, contro cui è stata sollevata opposizione in quanto suggestivo, venga riformulato, dal momento che ormai l'input è stato inviato e, se giunto a destinazione, potrebbe avere già compromesso la genuinità della risposta.

Abbiamo chiesto ai giudici se ritengono opportuno, appunto, consentire alle parti di riformulare le domande suggestive; schematicamente, ecco le risposte:

**Tabella 1 9**

<b>Si</b>	8	53,3%
<b>No</b>	2	13,3%
<b>Dipende</b>	5	33,3%

I giudici che permettono la riformulazione della domanda ritengono che, da un punto di vista strettamente formale, la nuova domanda debba essere ammessa, poiché, non contenendo più alcun suggerimento, non viola nessun divieto. Tuttavia, consapevoli del rischio che la suggestione sia ormai giunta a

destinazione, hanno anche precisato che la successiva risposta è sottoposta ad un vaglio più attento e cauto, per valutare se abbia ancora valore e possa essere presa in considerazione ai fini della decisione.

I due giudici che si oppongono alla riformulazione hanno dato motivazioni ben diverse tra loro: l'uno ritiene che la genuinità della risposta sia stata definitivamente compromessa, l'altro è dell'idea che la riformulazione sia prerogativa del giudice e non della parte.

Coloro che, infine, non hanno dato una risposta univoca, ritengono che la decisione vada presa caso per caso, per lo più in base alle caratteristiche del teste (quanto appare confuso, compiacente, suggestionabile,...). Si tratta, in ogni caso, di valutazioni empiriche basate su impressioni personali, nessun accenno a metodi più scientifici, come, per esempio, le scale di suscettibilità di Gudjonsson (1992).

Ma prima ancora di arrivare alla riformulazione della domanda, c'è un problema di fondo che si pone in una fase antecedente: in base a quali elementi i giudici decidono sulla suggestività (o sulla nocività) dei quesiti? In teoria, oltre alla formulazione letterale, non si dovrebbero trascurare altri aspetti, come il tono di chi li pone, i segnali non verbali da cui sono accompagnati, il contesto, la resistenza del soggetto alle influenze esterne. Alla complessità dell'analisi da operare, nel nuovo procedimento si è aggiunto un ulteriore ostacolo rispetto al passato: una domanda è suggestiva (anche) quando contiene riferimenti a circostanze e informazioni relative ai fatti dibattuti ma non ancora provate e che dovrebbero essere fornite dall'esaminato. Ma, avendo una conoscenza limitata dei fatti e degli atti della causa, ci si chiede come possa il giudice rendersi conto del suggerimento.

I giudici intervistati non sembrano essere particolarmente toccati dal problema. La maggioranza ritiene che l'unico parametro di riferimento veramente fondamentale sia rappresentato dalla formulazione, tanto che per alcuni di loro (2, per la precisione) tale riconoscimento è del tutto indipendente dalla conoscenza dei fatti della causa e degli atti del processo.

Per concludere l'argomento delle domande suggestive e nocive, vogliamo affrontare due ultimi punti: se tra i destinatari dei divieti previsti dall'art.499, II e

Ill vadano compresi anche i giudici, nell'ipotesi di domande formulate direttamente dal presidente ex art.506,II; e se le parti possano sollevare opposizione contro queste ultime.

Quanto al primo punto, le risposte dei diretti interessati sono state le seguenti:

**Tabella 1 10**

<b>Si</b>	12	80%
<b>No</b>	1	6,7%
<b>Solo le domande nocive</b>	2	13,3%

Secondo l'80% dei giudici intervistati, dunque, anche la loro categoria deve astenersi dalla formulazione di domande che possono suggerire la risposta o nuocere alla sua genuinità, poiché i divieti previsti dal codice sono posti a tutela della ricerca della verità e, pertanto, devono avere valenza generale: nessuno può intaccare la sincerità delle deposizioni.

Questo è l'esatto contrario di ciò che pensa l'unico tra gli intervistati secondo il quale i commi in questione non lo riguardano: le finalità dei giudici sono profondamente differenti da quelle delle parti, tanto che una norma di tal genere indirizzata ai magistrati giudicanti sarebbe inutile e fuori luogo.

C'è anche chi è dell'idea che i giudici siano tenuti ad evitare solo le domande nocive, perché, non avendo interessi nella causa, non avrebbero motivo di usare eventuali suggestioni in modo scorretto.

Per concludere, abbiamo chiesto ai giudici se ritengono ammissibile che le parti si oppongano alle loro domande:

**Tabella 1 11**

<b>Si</b>	12	80%
<b>No</b>	3	20%

Le risposte sono state coerenti con quelle relative al punto precedente: quasi tutti coloro che ritengono di essere coinvolti dai divieti ex art.499 sono anche dell'idea che alle parti sia permesso esercitare un certo controllo sulle domande formulate dal presidente, mettendone in luce aspetti suggestivi o nocivi che potrebbero essere sfuggiti al collegio giudicante il quale, come già detto, ha una conoscenza più limitata dei fatti e degli atti della causa. D'altro canto, chi pensa che il giudice non sia vincolato da tali divieti, non ammette neppure che accusa e difesa possano sollevare opposizione contro le sue domande.

Per quanto riguarda le domande in generale, si consiglia di studiarne la successione con grande cura. Su quale sia l'ordine più efficace dal punto di vista persuasivo è stato scritto molto, ma non si è giunti ad individuarne uno considerato unanimemente il migliore in assoluto. L'unica caratteristica veramente indispensabile sembra essere la chiarezza, la presenza di nessi coerenti tra agente, vittima, luogo del fatto, elemento psicologico ed esecuzione del reato (sull'argomento, tra gli altri, D.Carponi Schittar e L.H.Carponi Schittar, 1992; D.Carponi Schittar, 1992; M.Stone, 1990; L. DeCataldo Neuburger, 2000; G.Gulotta 2000 e 2003).

P. m. ed avvocati sono stati intervistati anche sul loro accordo, espresso su una scala da 1 a 10, con questo consiglio.

**Tabella 1 12**

<b>Voto</b>	<b>Pubblici ministeri</b>		<b>Avvocati</b>	
<b>1</b>	0	0	1	5,3%
<b>2</b>	0	0	1	5,3%
<b>3</b>	1	6,3%	1	5,3%
<b>4</b>	0	0	0	0
<b>5</b>	3	18,8%	0	0
<b>6</b>	1	6,3%	2	10,5%
<b>7</b>	1	6,3%	3	15,8%
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12,5%</b>	<b>4</b>	<b>21,1%</b>
<b>9</b>	0	0	<b>3</b>	<b>15,8%</b>
<b>10</b>	<b>7</b>	<b>43,8%</b>	<b>4</b>	<b>21,1%</b>
<b>Dipende</b>	1	6,3%	0	0

Come emerge dalla tabella, entrambe le categorie hanno mostrato di essere d'accordo sull'opportunità di preparare in anticipo un elenco delle domande da rivolgere ai testimoni. Tuttavia bisogna precisare che la loro non è stata un'adesione incondizionata, consci del pericolo che si corre, prendendo troppo alla lettera tale consiglio, di irrigidirsi sullo schema preparato, perdendo la capacità di adeguarsi ai cambiamenti della situazione concreta in cui ci si trova. Dalla loro personale esperienza, hanno imparato che il dibattimento è fonte di continue sorprese e imprevisti ai quali si deve essere sempre pronti a far fronte. Pertanto, se è indispensabile avere a disposizione una 'scaletta' orientativa contenente i punti nodali da affrontare con l'interrogatorio, può essere controproducente preparare una lista troppo puntuale e rigida di tutte le domande che si ha intenzione di fare, poiché è rarissimo che si riesca a seguirlo interamente senza variazioni. Il metodo migliore, sempre in base alle risposte ricevute, consisterebbe nel concentrarsi sui temi di prova e sulle informazioni che si vogliono ottenere dal teste, mettendo bene a fuoco il



risultato che si vuole ottenere dall'esame, più che le singole domande per mezzo delle quali raggiungerlo.

## **6. Le risposte inattese**

Non sempre le domande, per quanto ben formulate ed organizzate, permettono di ottenere i risultati sperati. Che si tratti di un'evenienza tutt'altro che rara è emerso chiaramente dalle parole di p.m. ed avvocati, ai quali abbiamo chiesto se sia mai capitato loro di non sentirsi rispondere nei termini attesi.

**Tabella 1 13**

	<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Publici ministeri</b>	13	81,3%	3	18,8%
<b>Avvocati</b>	19	100%	0	0

Ma può essere più interessante vedere quali sono le cause che più spesso rendono vani gli sforzi compiuti nella preparazione delle domande.

Sia i rappresentanti dell'accusa, sia quelli della difesa si sono trovati d'accordo nell'individuare nella (scarsa) memoria dei testimoni l'ostacolo che si frappone con maggiore frequenza al raggiungimento delle risposte desiderate: le persone citate, pur avendo (a volte) già reso dichiarazioni in precedenza, spesso non ricordano le informazioni loro chieste; oppure le ricordano sì, ma in maniera differente rispetto a quanto avveniva a breve distanza dagli eventi sui quali sono sentite e, di conseguenza, danno una versione dei fatti che si discosta da quella di cui è a conoscenza l'esaminatore.

Sembra, invece, dissimile il rapporto che s'instaura tra la parte e il giudice, il cui intervento nel corso dell'esame dei testimoni rappresenterebbe un fattore di disturbo abbastanza frequente per gli avvocati, più raro per i p. m..

Anche i rapporti reciproci tra accusa e difesa non sembrano omogenei: tra i fattori di disturbo può esserci l'intromissione – debita e, soprattutto, indebita – dell'avversario che, con commenti, obiezioni, proteste, interrompe il dialogo tra esaminatore ed esaminato, facendo cadere quest'ultimo in confusione. Ebbene,

mentre per i p.m. si tratta di un'evenienza piuttosto rara, non vale lo stesso per gli avvocati, che 'accusano' la controparte di inserirsi con maggiore frequenza nei loro esami.

Altri inconvenienti, come l'imbarazzo, le difficoltà ad esprimersi, la mancanza delle nozioni necessarie per dare una risposta soddisfacente, rappresentano ostacoli che, pur sorgendo con una certa frequenza, sono considerati superabili almeno nella maggior parte delle situazioni ( ad esempio, di fronte ad una persona particolarmente timida, si cerca di farla rilassare, di metterla il più possibile a suo agio).

**Tabella 1 14**

	<b>Mai/raramente</b>				<b>A volte</b>				<b>Spesso</b>				<b>Molto spesso</b>			
	<b>avvocati</b>		<b>p.m.</b>		<b>avvocati</b>		<b>p.m.</b>		<b>avvocati</b>		<b>p.m.</b>		<b>avvocati</b>		<b>p.m.</b>	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>Incomprensione della domanda</b>	3	15,8	5	38,5	13	<b>68,4</b>	6	<b>46,2</b>	3	15,8	2	15,4	0	0	0	0
<b>Incomprensione dello scopo della domanda</b>	3	15,8	10	<b>76,9</b>	13	<b>68,4</b>	2	15,4	3	15,8	0	0	0	0	1	7,7
<b>Mancanza delle nozioni necessarie per rispondere</b>	5	26,3	8	<b>61,5</b>	8	<b>42,1</b>	4	30,8	5	26,3	1	7,7	1	5,3	0	0
<b>Imbarazzo del testimone</b>	4	21,1	5	<b>38,5</b>	7	<b>36,8</b>	5	<b>38,5</b>	7	<b>36,8</b>	3	23,1	1	5,3	0	0
<b>Difficoltà ad esprimersi correttamente</b>	3	15,8	6	<b>46,2</b>	11	<b>57,9</b>	5	38,5	2	10,5	2	15,4	3	15,8	0	0
<b>Reticenza</b>	0	0	2	15,4	10	<b>52,6</b>	7	<b>53,8</b>	7	36,8	4	30,8	2	10,5	0	0
<b>Intromissioni della controparte</b>	8	42,1	7	<b>53,8</b>	9	<b>47,4</b>	5	38,5	1	5,3	1	7,7	1	5,3	0	0
<b>Interventi del giudice</b>	4	21,1	10	<b>76,9</b>	12	<b>63,2</b>	3	23,1	1	5,3	0	0	2	10,5	0	0
<b>Difficoltà mnemoniche del teste</b>	0	0	1	7,7	8	<b>42,1</b>	8	<b>61,5</b>	8	<b>42,1</b>	3	23,1	3	15,8	1	

## **7. La comunicazione**

Ci siamo domandati se chi si trova quasi quotidianamente a dover persuadere altre persone sia consapevole dell'importanza della sfera non verbale del linguaggio e se sia in grado di sfruttarla adeguatamente.

Innanzitutto abbiamo chiesto ad avvocati e p.m. di esprimere, con un valore compreso tra 1 e 10, quanto ritengono utile la comunicazione non verbale nella conduzione dell'esame e del controesame:

**Tabella 1 15**

<b>Utilità</b>	<b>Pubblici ministeri</b>		<b>Avvocati</b>	
<b>1</b>	1	6,3%	0	0
<b>2</b>	0	0%	1	5,3%
<b>3</b>	2	12,5%	1	5,3%
<b>4</b>	0	0%	1	5,3%
<b>5</b>	2	12,5%	2	
<b>6</b>	1	6,3%	1	5,3%
<b>7</b>	1	6,3%	4	21,1%
<b>8</b>	3	18,8%	5	26,3%
<b>9</b>	2	12,5%	1	5,3%
<b>10</b>	3	18,8%	3	15,8%

Nonostante, in entrambe le categorie, la maggioranza degli intervistati abbia dato un punteggio piuttosto alto (dal 7 in su), alla consapevolezza teorica del ruolo svolto da aspetti come il tono della voce o le espressioni del volto, non corrisponde un loro adeguato sfruttamento a livello pratico. Sembra mancare la piena coscienza delle potenzialità della comunicazione non verbale: p.m. ed avvocati vano poco oltre gli accorgimenti che si adottano comunemente nelle conversazioni quotidiane, come evitare di gesticolare o alzare la voce

eccessivamente, o adeguare il tono di voce alla situazione in cui si sta operando.

Tra coloro che hanno attribuito una limitata utilità alla comunicazione non verbale, una delle motivazioni più diffuse è stata quella secondo cui i giudici non danno molta importanza a tali aspetti, né, normalmente, basano un giudizio di (in)attendibilità esclusivamente su elementi non verbali. Inoltre, ritengono che le gestualità, propria e dei testimoni, non possa essere controllata pienamente né incanalata a seconda del proprio fine. Pertanto non si può fare affidamento su di essa.

Infine, un ulteriore ostacolo sarebbe la lunghezza dei procedimenti. Il lasso di tempo intercorrente tra l'ascolto della testimonianza e la decisione finale, rende difficile che il giudice ricordi i segnali non verbali inviati dalla parte e, di conseguenza, se ne lasci influenzare.

Pur distinguendo tra giudici togati e popolari, restano dell'idea che la comunicazione non verbale svolga un ruolo marginale. E' vero che i laici possono essere maggiormente influenzabili da aspetti teatrali ed espedienti 'persuasivi', tuttavia è altrettanto vero che al momento della decisione finale tendono, per lo più, a farsi guidare dalla componente togata del collegio. Pertanto, anche curando la comunicazione non verbale in modo da influire sulla parte laica del collegio, i risultati finali sarebbero scarsi.

Gli aspetti di cui si prendono più cura sono il volto, in particolare lo sguardo, e il modo di parlare, prima di tutto il tono e il volume della voce. L'abbigliamento e, più in generale, tutto ciò che riguarda l'aspetto esteriore del teste, non godono di attenzioni significative: salve ipotesi estreme, non si ritiene di dover intervenire.

Nessuno ha affermato di compiere sforzi nel tentativo di ricavare informazioni sui componenti del collegio giudicante davanti al quale si troverà a parlare, seguendo quanto consigliato da diversi autori (Perelman, 1966 e 1981; G.Carofiglio, 1997; G.Ribaldi, 1998; A.Traversi, 1998), secondo i quali la conoscenza del proprio uditorio è uno dei fondamenti della persuasione. Questo dipende dal fatto che, operando per lo più all'interno dello stesso

contesto (in questo caso il tribunale di Torino), mediamente le caratteristiche dei giudici sono note, rendendo superflue ulteriori indagini.

In sostanza avvocati e pubblici ministeri sembrano curare l'aspetto non verbale della loro interazione con giudice e testimoni in modo molto simile a quanto avviene nelle conversazioni di ogni giorno e, oltretutto, i minimi accorgimenti attuati non sono fondati su un precedente ed attento studio della comunicazione persuasiva, bensì sono frutto di ragionamenti basati su buon senso e comune esperienza.

## **8. Il controesame**

Il controesame è una fase delicata e complessa dell'escussione testimoniale, in cui si cerca di trarre dichiarazioni favorevoli alla propria tesi da testimoni citati dalla controparte. Le sue caratteristiche rendono necessario prendere con cautela la decisione se affrontarlo o meno, valutando con cura i vantaggi che si possono ottenere e, soprattutto, i rischi che si corrono ( di quest'opinione vari autori, tra i quali ricordiamo M.Stone,1990; DeCataldo Neuburger,2000; G.Gulotta, 2000).

Eppure alcuni degli intervistati (pochi, solo 4) sono dell'opinione che si dovrebbero sempre controesaminare tutti i testi della controparte, sia perché ciò è considerato necessario per adempiere ad uno dei compiti fondamentali per ciascuna parte, vale a dire la raccolta di prove, sia perché la richiesta di procedere a controesame deve essere fatta in sede di richiesta di prove (ex art.468, l) quando ancora non si ha una conoscenza approfondita dei testimoni dell'avversario ed è preferibile, a loro parere, fare la richiesta ed eventualmente rinunciare in seguito piuttosto che rischiare di perdere l'occasione.

Abbiamo cercato di scoprire anche in base a quali elementi prendano questa decisione:

**Tabella 1 16**

	Pubblici ministeri				Avvocati			
	si		no		si		no	
<b>Aspetti della versione fornita dal teste favorevoli alla propria versione</b>	9	56,3%	7	43,8%	10	52,6%	9	47,4%
<b>Quanto il teste appare credibile</b>	10	62,5%	6	37,5%	13	68,4%	6	31,6%
<b>Possibilità di presumere le possibili risposte</b>	8	50%	8	50%	13	68,4%	6	31,6%
<b>Possibilità di contrastare le eventuali risposte sfavorevoli</b>	14	87,5%	2	12,5%	18	94,7%	1	5,3%
<b>Il livello di rischio da affrontare</b>	9	56,3%	7	43,8%	17	89,5%	2	10,5%

Nel caso in cui un testimone 'avversario' renda dichiarazioni favorevoli alla propria posizione, gli intervistati tendono a intraprendere due strade: gli uni procedono a controesame, in modo da mettere bene in evidenza i punti concordanti con la propria tesi e farli memorizzare al giudice. Gli altri, al contrario, preferiscono tacere, dal momento che ormai le dichiarazioni favorevoli sono state acquisite, sono parte integrante del verbale del processo e sarebbe inutile e rischioso voler riascoltare il teste, che potrebbe sempre dichiarare di essersi sbagliato e correggersi, o dare ulteriori chiarimenti in grado di inficiare i precedenti vantaggi ottenuti.

Anche la credibilità del soggetto che ci si trova davanti è uno dei fattori presi più spesso in considerazione. Tuttavia essa non viene valutata autonomamente, bensì in associazione con altri aspetti, in particolare la precisione con cui si è espresso nell'esame diretto e se le sue affermazioni sono state positive o

dannose per la tesi sostenuta. Per chiarire può essere utile un esempio: se il teste è una persona credibile, ma la sua deposizione, contraria alla parte che si rappresenta, è stata piena di dubbi e lacune, allora è meglio controinterrogarlo in modo da evidenziarne i punti deboli, perché se cade la fiducia nutrita nei suoi confronti cade anche la credibilità delle sue parole. Al contrario è meglio evitare il controesame se il teste ha risposto con dovizia di particolari e sicurezza, per non offrirgli l'occasione di migliorare la deposizione

Quanto alla possibilità di presumere le risposte, molti non la prendono in considerazione semplicemente perché ritengono impossibile, nella pratica, riuscire a intuire in anticipo quello che il teste dirà. Molto più interesse si concentra sulla possibilità di contrastare le eventuali risposte sfavorevoli: nonostante il rischio, di cui si è già detto, che la persona sotto esame non dia segni di cedimento, il contrattacco è considerato intrinseco all'attività delle parti e pertanto deve essere intrapresa. Tuttavia alcuni la pensano diversamente: quando si ha l'impressione che una domanda otterrà una risposta dannosa o menzognera, si deve prevenire l'inconveniente, evitando di formularla, piuttosto che essere costretti a ricorrere ai ripari in un secondo momento.

Infine, per quanto riguarda il rischio legato alla scelta se affrontare il controesame, sono numerosi i p.m. a non fare una valutazione di questo tipo, più diffusa, invece, tra gli avvocati. Forse dipende dalla diversa ottica dalla quale gli uni e gli altri guardano al processo in generale e al loro compito: per gli avvocati si tratta di vincere o perdere una causa; per l'accusa, invece, non si può parlare né di vittoria, perché il suo unico scopo dovrebbe essere quello di portare alla luce la verità né di un vero e proprio rischio di essere 'sconfitti'.

Altri elementi presi in considerazione sono, tra gli altri: la neutralità o l'ostilità del teste nei confronti di una delle parti; l'accuratezza con cui è stato condotto l'esame diretto; informazioni, fornite dall'imputato o da altri testi, relative all'affidabilità della persona esaminata; il ruolo di quest'ultima.

Una volta deciso se controesaminare, si deve scegliere il tipo di approccio (se e quanto duro o morbido). Anche a questo proposito ci siamo chiesti quali sono gli elementi presi in considerazione per prendere la decisione più opportuna.

**Tabella 1 17**

	Pubblici ministeri				Avvocati			
	Si		No		Si		No	
<b>Età del teste</b>	5	31,3%	11	68,8%	5	26,3%	14	73,7%
<b>Sesso del teste</b>	1	6,3%	15	93,8%	0	0	19	100%
<b>Atteggiamento del teste</b>	13	81,3%	3	18,8%	18	94,7%	1	5,3%
<b>Natura dei fatti dibattuti</b>	6	37,5%	10	62,5%	10	52,6%	9	47,4%
<b>Esito del precedente esame diretto</b>	8	50%	8	50%	15	78,9%	4	21,1%

Gli aspetti presi meno in considerazione sono l'età e, ancora di più, il sesso della persona esaminata. Solo 5 p.m. e 5 avvocati hanno dichiarato di essere influenzati dall'età e solamente una persona dal sesso.

Ciò che ha maggiore rilievo è l'atteggiamento tenuto dal teste nel corso dell'esame diretto, insieme all'esito di quest'ultimo, inteso non tanto come raggiungimento di un risultato più o meno positivo per l'avversario, quanto come l'insieme di informazioni raccolte ai fini delle decisioni strategiche da prendere. Dunque, gli intervistati sembrano d'accordo nel consigliare di non distrarsi nel corso dell'esame diretto, per cogliere indizi che rivelino lo stato d'animo e il carattere del teste.

In questa analisi due aspetti sembrano spiccare sugli altri: la psicologia del testimone, cioè la sua irritabilità e la sua emotività, da sfruttare come punti deboli per farlo crollare; e la sua credibilità, intesa sia come fiducia nutrita nei suoi confronti, sia come divergenza tra versione fornita e verità.

In generale, si è notata una limitata propensione per un controesame aggressivo. I motivi, però, non sono tanto (non solo) etico-morali, quanto pratici, poiché atteggiamenti troppo bruschi potrebbero non solo indispettire il giudice, ma anche irrigidire e far chiudere su se stesso il teste.

Nessun esame testimoniale, per quanto la linea scelta sia aggressiva, può comunque violare il rispetto della persona, obbligo sancito ex art.499, IV.



Tuttavia la previsione del codice, pur chiara nel suo significato letterale e teorico, non lo è nella sua applicazione pratica, non essendo semplice individuare la linea che separa i comportamenti aggressivi ma legittimi da quelli eccessivi ed ingiustificati, perciò inammissibili. Questa difficoltà è emersa chiaramente dalle risposte degli intervistati, molti dei quali, di fronte alla richiesta di chiarire i limiti entro cui si deve rimanere per non violare la norma citata, hanno fatto fatica a superare concetti tanto generici quanto quello di 'rispetto della persona' usato dal legislatore. Ad esempio hanno parlato spesso di buona educazione, vivere civile, decenza, rimanendo sempre entro un'area non delimitata con precisione e suscettibile di variazioni a seconda delle convinzioni personali.

### **9. Le obiezioni**

Le obiezioni andrebbero sollevate in ogni occasione in cui lo si ritenga necessario, evitando di rimanere in silenzio di fronte a comportamenti criticabili dell'avversario, magari nella speranza che anch'egli faccia lo stesso nei nostri confronti. Questo, d'altra parte, non significa fare opposizione sempre e continuamente, strategia che potrebbe rivelarsi controproducente se il giudice dovesse essere infastidito dalle continue interruzioni ( D.C.Carponi Schittar e L.H.Carponi Schittar,1992; DeCataldo Neuburger,2000).

In proposito, avvocati e pubblici ministeri si sono mostrati d'accordo. Pochissimi sono dell'idea che si debba sempre sollevare opposizione, ogni volta che l'avversario dia la possibilità di farlo. La maggioranza, invece, procede ad una valutazione più ampia della situazione generale e delle conseguenze che l'atto della controparte può comportare, perché in questo modo si può scoprire che quanto a prima vista sembrava dannoso, potrebbe rivelarsi successivamente vantaggioso per la propria parte.

Alla domanda se sia necessario sollevare sempre opposizione hanno risposto in questo modo:

**Tabella 1 18**

	<b>Si</b>		<b>No</b>		<b>Dipende</b>	
<b>Pubblici ministeri</b>	1	6,3%	14	87,3%	1	6,3%
<b>Avvocati</b>	3	15,8%	16	84,2%		

L'esempio più diffuso di ipotesi in cui è preferibile rimanere in silenzio si riferisce al caso in cui sia stata posta dalla controparte una domanda suggestiva (o generica o, in generale, inammissibile), ma ci si accorge che il proprio teste è comunque in grado di dare una risposta corretta o, meglio, a proprio favore. Ma questo è solo uno dei numerosi esempi fatti, poiché le situazioni in cui può rivelarsi più produttivo tacere sono così variegate da non essere riconducibili entro categorie schematiche.

In generale, quando l'avversario adotta comportamenti palesemente scorretti, l'opposizione non è necessaria, a condizione di avere la certezza che il giudice non solo si stia rendendo conto delle irregolarità compiute, ma, soprattutto, ne dia un'interpretazione analoga alla nostra e che si rifletta, poi, in un intervento a favore della propria posizione.

Sempre in tema di obiezioni, abbiamo cercato di scoprire quali sono i comportamenti delle parti che rendono necessario, appunto, opporsi e con quale frequenza. Riteniamo le risposte a questa domanda particolarmente interessanti, perché in grado di offrire uno scorcio piuttosto oggettivo del comportamento effettivamente tenuto dalle parti nel corso di esami e controesami, poiché non è stata la parte a dover ammettere quali siano le violazioni da lei stessa messe più frequentemente in atto, bensì è stata la controparte ad elencarli.

**Tabella 1 19**

	Pubblici ministeri				Avvocati			
	Raram	A volte	Spesso	Molto spesso	Raram	A volte	Spesso	Molto spesso
<b>Domande suggestive</b>	1 6,3 %	5 31,3 %	8 50%	2 12,5 %	0 0	4 21,1 %	10 52,6 %	5 26,3 %
<b>Domande nocive</b>	8 50%	3 18,8 %	4 25%	1 6,3 %	6 31,6 %	7 36,8 %	4 21,1 %	2 10,5 %
<b>Domande generiche</b>	4 25%	3 18,8 %	8 50%	1 6,3 %	3 15,8 %	4 21,1 %	10 52,6 %	2 10,5 %
<b>Domande non pertinenti</b>	2 12,5 %	5 31,5 %	5 31,5 %	4 25%	1 5,3 %	5 26,3 %	10 52,6 %	3 15,8 %
	Pubblici ministeri				Avvocati			
	Raram	A volte	Spesso	Molto spesso	Raram	A volte	Spesso	Molto spesso
<b>Domande trabocchetto</b>	6 37,5 %	6 37,5 %	4 25%	0 0	3 15,8 %	9 47,4 %	4 21,1 %	3 15,8 %
<b>Eccessiva durata di esame o controesame</b>	7 43,8 %	4 25%	4 25%	1 6,3 %	1 5,3 %	6 31,6 %	3 15,8 %	0 0
<b>Comportamenti che creano distrazione nel teste</b>	5 31,3 %	6 37,5 %	4 25%	1 6,3 %	5 26,3 %	1 5,3 %	3 15,8 %	0 0

P. m ed avvocati si sono trovati d'accordo nell'affermare che le irregolarità più frequenti sono, innanzi tutto, le domande suggestive negli esami diretti e quelle generiche, oltre a quelle non pertinenti. Le altre ipotesi prese in considerazione

nel testo della domanda, invece, non rappresenterebbero frequente motivo di scontro.

Per quanto riguarda le domande nocive, il risultato è coerente con quanto detto in precedenza (retro § 5), vale a dire con l'impressione che quello delle domande nocive costituisca un problema poco presente nelle nostre aule giudiziarie.

A proposito delle opposizioni dovute all'eccessiva durata delle escussioni testimoniali, è bene precisare che la loro rarità è legata non tanto all'effettiva brevità degli esami, quanto ad una questione di opportunità, poiché si preferisce (e, anche in questo caso, accusa e difesa sono della stessa opinione) che sia il giudice a intervenire sul punto, ritenendo che rientri nella sua competenza la decisione sull'utilità e pertinenza delle domande.

Sono stati messi in luce, inoltre, ulteriori motivi ritenuti sufficienti a fondare un'opposizione. Tra i più diffusi troviamo sia le domande irrilevanti, sia quelle ripetute più e più volte per far cadere in contraddizione il teste; inoltre, l'aggressività ingiustificata e le domande la cui risposta costituisce una valutazione e non un fatto.

In generale, gli intervistati sono consapevoli del fatto che le obiezioni rappresentano anche un intralcio al fluire del procedimento e che, per non infastidire il giudice, vanno utilizzate solo quando veramente necessarie.

Ciò che sembra accomunare quasi la totalità degli intervistati è l'obiettivo ultimo con cui decidono se e quando opporsi, obiettivo che non è (solo) il corretto svolgimento dell'escussione e il rispetto della persona esaminata, bensì il riscontro personale, l'utilità che un certo comportamento può avere ai fini della prova della propria tesi, oltre che il mantenimento di un buon rapporto con i giudici.

Questi ultimi, però, non hanno opinioni del tutto congruenti con quelle delle parti, in merito ai comportamenti suscettibili di essere preclusi, su richiesta di parte o d'ufficio. Vediamo schematicamente le risposte date in merito a quali sono i comportamenti di accusa e difesa che con maggiore frequenza rendono opportuno, se non necessario, l'intervento del presidente.

**Tabella 1 20**

	Raramente		A volte		Spesso		Molto spesso	
<b>Dom. generiche</b>	3	20%	<b>8</b>	<b>53,3%</b>	3	20%	1	6,7%
<b>Dom. nocive</b>	7	46,7%	<b>8</b>	<b>53,3%</b>	0	0	0	0
<b>Dom. Suggestive</b>	1	6,7%	<b>8</b>	<b>53,3%</b>	6	40%	0	0
<b>Dom. Non pertinenti</b>	0	0	5	33,3%	<b>8</b>	<b>53,3%</b>	2	13,3%
<b>Eccessiva aggressività verso il teste</b>	7	<b>46,7%</b>	6	40%	2	13,3%	0	0
<b>Eccessiva durata dell'esame/controesame</b>	4	26,7%	<b>10</b>	<b>66,7%</b>	1	6,7%	0	0
<b>Dom. trabocchetto</b>	<b>10</b>	<b>66,7%</b>	5	33,3%	0	0	0	0
<b>Intimidazione del teste</b>	<b>9</b>	<b>60%</b>	6	40%	0	0	0	0

Confrontando le risposte date dai tre gruppi, si nota come manchi una perfetta corrispondenza tra le versioni fornite, in particolare per quanto riguarda le domande generiche e quelle suggestive, piuttosto frequenti per avvocati e p.m., molto meno secondo i giudici. C'è, invece, accordo in relazione alle domande nocive, la cui rarità è stata ancora una volta confermata.

In generale, dalle parole dei giudici è emerso il desiderio di dare maggiore spazio alle parti. Questo significa che, di fronte ad azioni che giustificherebbero l'opposizione di parte, se quest'ultima non si attiva, il presidente tende a rimanere in silenzio, rispettando la sua decisione. Tale atteggiamento è confermato anche dal fatto che, come visto in precedenza (§6), tra le cause che possono intralciare le parti nel raggiungimento delle risposte volute, gli interventi del giudice non sono frequenti (perlomeno, il 76,9% dei p.m. e il 66,7% degli avvocati è di questo avviso).

Al di là delle ipotesi elencate nella tabella, sono emerse nuove ragioni che spingono i giudici ad attivarsi e al primo posto troviamo l'incapacità delle parti di condurre in modo esauriente l'esame: non conoscendo bene né gli atti, né i testimoni, non sono in grado di formulare domande veramente utili e centrate

sugli argomenti nodali, costringendo, in questo modo, il presidente a intromettersi a correzione e completamento dell'esame.

Ritornano, poi, alcuni motivi già messi in luce, a conferma della loro diffusione: la ripetizione di uno stesso quesito, nel tentativo di far confondere il teste e fargli modificare la deposizione; la scorrettezza delle contestazioni; la formulazione di domande che richiedono valutazioni personali e non fatti.

La frequenza con cui sono sollevate opposizioni dalle parti e quella con cui il giudice interviene, dunque, sono collegate, perché quando il corretto svolgimento dell'esame è sottoposto ad un efficace controllo ad opera delle parti non è più necessario che il giudice si attivi; al contrario, nelle situazioni in cui accusa e difesa si dimostrano assenti, diventa indispensabile una maggiore partecipazione del presidente.

### **10. Il ruolo del giudice**

Come sappiamo, con il nuovo codice di procedura penale, si è passati da un processo di stampo accusatorio, ad un sistema 'accusatorio attenuato', dunque –si dovrebbe dire- profondamente diverso ( G.Vassalli, 1988; F.Gianniti, 1997). Oggi il giudice nel corso della cross examination dovrebbe limitarsi a controllare che tutto si svolga secondo le regole del codice e nel pieno rispetto della persona interrogata.

In realtà, in base alle parole dei giudici intervistati, non si può dire che il passaggio abbia inciso in profondità sulle loro abitudini. Come si vede dalla tabella, nel rispondere alla domanda che chiedeva loro quanto sia cambiato il loro ruolo in relazione all'esame dei testimoni, ben sette si sono limitati ad una valutazione piuttosto bassa (compresa tra 'molto poco' e 'abbastanza'):

**Tabella 1 21**

	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Molto poco</b>	1	8,3%
<b>Poco</b>	2	16,7%
<b>Abbastanza</b>	4	33,3%
<b>Molto</b>	3	25%
<b>Moltissimo</b>	2	16,7%

Sono almeno due i fattori che intervengono sulla maggiore o minore effettività di tale cambiamento. Da un lato, le abitudini - passate e presenti- del giudice stesso: coloro i quali, già prima del 1989, erano abituati a dare ampio spazio alle domande e ai suggerimenti delle parti hanno avvertito sicuramente meno il passaggio alle nuove regole, rispetto a coloro che nel vecchio rito erano avvezzi ad avere un ruolo da protagonisti indiscussi. Un giudice che ancora oggi sfrutti i poteri lasciati a sua disposizione dal legislatore per ricavarci ulteriori ampi spazi di intervento, è chiaro che non può avvertire un forte mutamento rispetto al passato. Dall'altro lato troviamo, come già accennato, la bravura e la professionalità delle parti; è intuitivo che più quest'ultime dimostrano di conoscere approfonditamente la causa, di essere in grado di centrare le questioni essenziali, meno il presidente si vedrà 'costretto' a intervenire a tutela dell'accertamento della verità.

Uno dei primi compiti del giudice consiste nell'escludere le prove vietate dalla legge, nonché quelle manifestamente superflue o irrilevanti (art.190 c.p.p.). Ci si chiede in base a quali elementi decidono sull'ammissibilità delle prove e, in particolare, delle testimonianze di cui sia stata fatta richiesta nella lista ex art.468, I, tenuto conto che la scarsa conoscenza dei fatti della causa rende più difficile coglierne la rilevanza. Anche perché, come hanno sottolineato i giudici, le indicazioni contenute nei capitoli di prova sono scarse e, perciò, di scarso aiuto. A questo si aggiunga che, a seguito della riforma dell'art.493 c.p.p. con la legge 478/99, il p.m. non

può più fare una breve esposizione introduttiva in cui indicare concisamente i fatti oggetto dell'imputazione, grazie alla quale il giudice poteva farsi un'idea della rilevanza delle prove).

Ben 11 intervistati hanno risposto che, proprio a causa della minima conoscenza della causa, nella maggioranza dei casi ammettono tutte le prove, comprese le testimonianze, indicate dalle parti, salvo siano palesemente sovrabbondanti o del tutto irrilevanti già ad un primo superficiale esame. Di fronte al rischio di escludere elementi probatori che potrebbero rivelarsi importanti, preferiscono non essere troppo restrittivi, consapevoli del fatto che l'ordinanza è sempre modificabile (art.190,III e art.495, IV c.p.p.).

Che i giudici sentano cambiato poco il loro ruolo si riflette anche nella frequenza con cui esercitano i poteri di intervento previsti dall' art.506 c.p.p.: addirittura l'80% li esercita pressoché quotidianamente (tra 'spesso' e 'molto spesso' ).

**Tabella 1 22**

	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Mai /quasi mai</b>	0	0
<b>A volte</b>	3	20%
<b>Spesso</b>	9	<b>60%</b>
<b>Molto spesso</b>	3	<b>20%</b>

Tra i motivi che suscitano la necessità di intervenire, i più diffusi sono la scarsa qualità delle testimonianze ascoltate e gli spunti emersi dalle deposizioni già rese.



**Tabella 1 23**

	<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Quantità di testimoni ascoltati</b>	4	26,7%	11	73,3%
<b>Qualità delle testimonianze ascoltate</b>	8	53,3%	7	46,7%
<b>Spunti emersi dalle deposizioni rese</b>	12	80%	3	20%

Naturalmente sono state messe in luce altre ipotesi in cui i giudici decidono di esercitare i loro poteri di intervento, per esempio quando le parti non hanno indagato su punti ritenuti importanti, oppure se si rendono conto che il teste è a conoscenza di altre informazioni oltre quelle su cui è stato interrogato dalle parti. A volte, se l'esame o il controesame è stato protratto particolarmente a lungo, ritengono utile fare un riassunto di quanto emerso. Ancora, il giudice può voler capire quale percorso ha seguito il teste per arrivare alla deposizione resa in aula.

L'art.507 c.p.p. prevede, inoltre, la possibilità che il giudice, al termine dell'acquisizione delle prove, disponga l'assunzione di nuovi mezzi di prova (quando lo ritenga assolutamente necessario). L'art.151, Il disp. att chiarisce che, quando si tratta dell'introduzione d'ufficio dell'esame di una persona, il presidente deve sentirla personalmente per poi stabilire a chi spetti l'esame diretto. Si tratta di una scelta importante, se si tiene presente che solo una delle parti sarà ammessa a formulare anche domande suggestive, la cui utilità, soprattutto quando non si conosce la persona che si sta interrogando, è di per sé chiara.

Secondo la prassi più diffusa (8 dei giudici intervistati si sono trovati d'accordo) il primo a sentire il teste introdotto d'ufficio è il presidente, non tanto in ottemperanza alla norma citata, quanto coerentemente con l'idea che le parti, non avendolo citato, hanno dimostrato di non avere interesse ad interrogarlo, di non avere nulla da chiedergli. Successivamente domandano ad avvocato e p.m. se desiderano fare altre interrogazioni, ma senza dare il via ad una nuova

sequenza di esame e controesame e l'ordine seguito varia da magistrato a magistrato: c'è chi segue quello stabilito dall'art.493 c.p.p., c'è chi cerca di intuire con quale tesi la deposizione sia più coerente; c'è anche chi dà la parola alla parte più rapida nel richiederla.

Infine, ancora una precisazione: se si tratta di un teste in origine citato da una delle parti, ma poi escluso dalla lista, la maggioranza dei giudici affida l'esame diretto a quella stessa parte, poiché è lei ad aver dimostrato di avere interesse a sentirlo.

### **11. Testimoni minorenni**

Nell'esaminare testimoni minorenni, specialmente bambini, si devono adottare le opportune precauzioni per evitare che l'esperienza processuale sia vissuta come troppo stressante e per non influenzare in alcun modo la loro deposizione (D.Carponi Schittar e Bellussi, 2000, A.Cavedon e M.G.Calzolari, 2001; L.DeCataldo Neuburger, 2000; L.DeCataldo Neuburger e Randazzo, 2002). In accordo con questo, la maggioranza degli intervistati ha affermato di adottare, in simili situazioni, un metodo differente rispetto a quello applicato durante l'esame di persone adulte.

**Tabella 1 24**

	<b>Tutti gli intervistati</b>		<b>Giudici</b>		<b>Pubblici ministeri</b>		<b>Avvocati</b>	
<b>Stesso metodo</b>	9	18,8%	3	20%	1	6,7%	6	31,6%
<b>Metodo differente</b>	29	60,4%	9	60%	12	80%	8	42,1%
<b>Mai successo</b>	7	14,6%	3	20%	1	6,7%	3	15,8%
<b>Dipende</b>	3	6,3%	0	0	1	6,7%	2	10,5%

Prima di vedere quali sono questi particolari accorgimenti, è interessante una notazione: sia coloro che hanno affermato di cambiare metodo, sia coloro che

hanno risposto negativamente, si sono poi riferiti agli stessi espedienti; in sostanza, quelli che per alcuni costituiscono deroghe al loro comune metodo di esame dei testimoni adulti, per altri non arrivano a rappresentare un vero e proprio sistema a se stante.

Nessuno degli intervistati sembra peraltro avere una conoscenza approfondita della psicologia infantile. A parte l'ovvia distinzione basata sull'età (chi ha 7/8 anni viene trattato diversamente da chi ne ha già 16/17), la tipologia di trattamento scelta è legata per lo più alle caratteristiche del processo, vale a dire al tipo di reato di cui si tratta e, ancora più importante, all'argomento su cui deve vertere la deposizione del minore. Altrettanto rilevanti sono considerati la personalità del testimone ed il suo livello di sviluppo culturale, oltre che il ruolo da lui svolto nell'economia del processo (ad esempio, se è un semplice teste oppure persona offesa). Non manca, poi, l'influenza esercitata dalla sensibilità personale dell'esaminatore e dal contesto in cui ha luogo il procedimento.

In particolare, gli accorgimenti più diffusi sono tre: dare del 'tu', utilizzare un linguaggio più semplice e meno aggressivo e, infine, relazionarsi con maggiore delicatezza. Nulla, o poco, di più, con l'eccezione di un unico avvocato, il quale ha affermato di aver studiato la letteratura specifica in materia e di affidarsi anche alle tecniche ideate appositamente per valutare il grado di attendibilità dei minori.

Altri intervistati cercano soprattutto di instaurare un rapporto più intimo con il minore, basandosi, nelle loro scelte, essenzialmente sul senso comune, consapevoli della delicatezza psicologica del soggetto esaminato e del rischio di inquinamento dei suoi ricordi. Giudici, avvocati e p.m. si sforzano di essere più gentili, pacati e rassicuranti: non solo, però, nel tentativo di tranquillizzare il minore e guadagnarne la fiducia, ma anche perché, in linea di massima, la giovane età stimola l'istinto protettivo dei giudici, che potrebbero essere infastiditi da un trattamento troppo brusco.

In realtà, dunque, non si può parlare di un vero e proprio metodo di esame specifico per i minori, basato sugli studi di psicologia condotti in materia. Si tratta, invece, di semplici accorgimenti suggeriti dal buon senso, nel tentativo di

creare le migliori condizioni perché questi giovani testimoni possano esporre quanto è a loro conoscenza evitando qualunque tipo di influenza esterna.

Ricordiamo, a questo proposito, che il codice di procedura penale, all'art.498, IV, prevede la possibilità per il presidente di avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile. Si tratta di una collaborazione importante sia per facilitare la conduzione dell'esame ad opera del giudice (o delle parti), sia per assicurare il rispetto della psiche del minore. Vediamo quanti, tra i giudici, hanno dichiarato di approfittarne:

**Tabella 1 25**

	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Si</b>	2	13,3%
<b>No</b>	5	33,3%
<b>A volte</b>	<b>8</b>	<b>53,3%</b>

Come si vede, coloro che regolarmente chiamano al loro fianco un esperto del settore o, almeno, un parente del minore sono pochi. La maggioranza ha preferito non schierarsi per una delle posizioni nette, trattandosi, a loro parere, di una decisione da prendere analizzando il singolo caso concreto. Ai fini di tale scelta, i fattori presi in considerazione coincidono in parte con quelli analizzati, come detto in precedenza, per capire quando sia opportuno adottare accorgimenti particolari nel rapportarsi con il minore: l'età, la materia e il tipo di reato su cui verte la deposizione, il ruolo svolto dal teste, il suo livello di sviluppo culturale. Per quanto riguarda le materie, sono state divise, a grandi linee, in due gruppi: da un lato quelle più delicate, come i reati di abuso sessuale o i reati familiari con coinvolgimento a livello personale dei membri della famiglia; dall'altro lato troviamo tutti gli altri reati, come furti, rapine e simili. Una situazione profondamente diversa si presenta nel caso in cui il minore, per età o sviluppo intellettuale, sia in grado di affrontare non solo l'esame testimoniale senza il sostegno di figure esterne, ma anche un interrogatorio condotto direttamente dalle parti, ammissibile ex art.498, IV c.p.p. Si tratta,

anche qui, di una decisione delicata, perché un errore di valutazione potrebbe danneggiare l'attendibilità dei risultati dell'intera escussione.

Sono interessanti, ancora una volta, i fattori presi in esame dai giudici:

**Tabella 1 26**

	<b>Si</b>		<b>No</b>		<b>A volte</b>	
<b>Perizie psicologiche</b>	2	15,4%	10	76,9%	1	6,7%
<b>L'età del minore</b>	12	92,3%	1	7,7%	0	0
<b>Colloqui preventivi con il minore</b>	1	6,7%	11	73,7%	1	6,7%
<b>Il parere dei genitori del minore</b>	1	6,7%	10	76,9%	2	15,4%
<b>La personalità del minore</b>	6	46,2%	7	53,8%	0	0

Il principale punto di riferimento, tra quelli elencati, è l'età, probabilmente anche perché si tratta di un dato immediato e di facile acquisizione. E' in base ad essa che si cerca di valutare quanto il soggetto sia suggestionabile e delicato, affidandosi a buon senso e intuito. Gli studi sul rapporto tra età e concetto di verità, oltre che tra età e sviluppo intellettuale ( L.DeCataldo Neuburger, 2000) non sembrano interessare i giudici, neppure quando tentano di scoprire la personalità del teste. Anche per quanto riguarda quest'ultima, infatti, la valutazione resta ad un livello piuttosto superficiale, basata quasi esclusivamente su quanto emerge dai primi contatti con il minore (direttamente in aula) e dagli atti della causa. Solo due giudici hanno affermato di avere colloqui preventivi per scoprire il tipo di persona e quanto possa essere suggestionabile.

Coerentemente con questo, si nota il ridotto numero di giudici che, ai fini della decisione, si affida ad una perizia psicologica, la cui utilità non è per nulla riconosciuta, preferendo affidarsi alle intuizioni personali, senza il bisogno di affidarsi ad un'analisi approfondita condotta secondo criteri più scientifici e senza la collaborazione né del minore, né dei suoi genitori o parenti, né di un esperto di psicologia. I giudici cercano di prendere le loro decisioni in base all'età del teste, aiutandosi con una valutazione 'induttiva' della sua personalità.

## **12. Consulenti tecnici e periti**

L'escussione di un esperto (c.t. o perito) è del tutto peculiare rispetto a quella di un testimone: innanzi tutto non depongono su fatti, bensì esprimono pareri e valutazioni. In secondo luogo, quando sono chiamati a deporre non presentano i problemi, tipici dei testimoni, legati a paura, stress o reticenza. A ciò si aggiunga che (normalmente) sono ben preparati, è raro che non siano in grado di rispondere, difficilmente si sentono a disagio o non riescono a ricordare le informazioni loro richieste, specialmente se si tratta di persone avvezze alle aule giudiziarie (L. DeCataldo Neuburger, 2000; D.Carponi Schittar e L.H.Carponi Schittar, 1992; G.Gulotta, 2000 e 2003).

Pubblici ministeri e avvocati sono consapevoli di queste differenze, tanto che la maggioranza ritiene opportuno adeguare ad esse il metodo adottato.

**Tabella 1 27**

	<b>Pubblici ministeri</b>				<b>Avvocati</b>			
	<b>Si</b>		<b>No</b>		<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Gli esperti sono diversi dai testimoni comuni</b>	14	87,5%	2	12,5%	19	100%	0	0
<b>Con gli esperti è necessario un metodo diverso</b>	13	86,7%	2	13,3%	15	78,9%	4	21,1%

Le caratteristiche appena viste rendono molto più semplice l'esame di un c.t. o di un perito, anche perché, nei casi in cui abbia presentato relazione scritta (artt.227,IV e 233), l'esaminatore conosce già quali saranno le risposte alle domande.

La grande difficoltà nasce, in sede di controesame, dalla materia oggetto dell'esame: avvocato e p.m. sono costretti a confrontarsi su un terreno a loro poco noto (un argomento tecnico-scientifico), con persone che, al contrario di loro, ne hanno una conoscenza approfondita. Da ciò deriva la necessità, per gli interroganti, di prepararsi adeguatamente su tale argomento, in modo da porre i quesiti giusti e da comprendere le risposte e le loro ripercussioni sulla causa. In sede di esame diretto, invece, le cose sembrano cambiare: le parti tendono a lasciare ampia libertà di parola ai propri consulenti, affrontando il minor numero possibile di argomenti, concentrandosi per lo più sulle esperienze professionali passate, sulle operazioni compiute per rispondere ai quesiti e sulle conclusioni raggiunte.

Ruolo significativo spetta agli incontri pre-processuali, durante i quali l'esperto può fornire le nozioni basilari del tema in questione, contribuisce alla stesura dell'elenco di domande da porre al consulente avversario e può aiutare a individuare i punti deboli del parere espresso da quest'ultimo. Reciprocamente, la parte deve informare il consulente su quali punti si vogliono chiarire, su cui concentrare l'attenzione durante i suoi studi e, ancora, sul tipo di linguaggio da usare per essere pienamente compreso anche dal giudice.

Per far perdere attendibilità alla consulenza dell'avversario, i bersagli presi di mira sono principalmente il curriculum dell'esperto e l'iter seguito per arrivare al parere espresso, concentrandosi solo su due dei punti deboli che si consiglia di attaccare: la qualità della loro preparazione, indagando sulle esperienze passate e sugli studi; la teoria di riferimento, se è stata adeguatamente verificata e se è approvata dalla maggioranza degli esperti del settore; l'utilizzo di test proiettivi, che potrebbero essere privi di valore probatorio in un'ottica giudiziaria; la terminologia usata, che potrebbe essere volutamente specialistica e complessa solo per creare confusione in chi non è esperto della materia trattata; infine, ovviamente, le conclusioni raggiunte (L.DeCataldo Neuburger,

2000; Fojadelli, 1991; L.DeCataldo Neuburger e Randazzo, 2002; G.Gulotta, 2000 e 2003).

Un ultimo fattore di cui gli intervistati tengono conto nel prepararsi è rappresentato dai rapporti intercorrenti tra i due esperti avversari. Chi si considera 'allievo' del consulente (perito) rivale, può trovare, anche inconsapevolmente, più difficile opporsi con convinzione alla tesi dell'avversario ed essere meno combattivo nei suoi confronti. Perciò, quando è possibile, si cerca di ingaggiare coloro che godono di maggiore prestigio nel loro ambiente, in modo da rivolgere a proprio favore questo fattore di rischio.

### **13. I consulenti processuali**

Negli Stati Uniti esiste la figura del consulente processuale, uno psicologo che assiste in aula gli avvocati per dare indicazioni sul modo per ottenere i migliori risultati da esami e controesami. La maggioranza degli avvocati intervistati ritiene che tale collaborazione in Italia non sarebbe né utile, né ammissibile. Innanzi tutto, sarebbe difficile inserirlo nel processo penale dal punto di vista temporale, poiché il codice non prevede la sua nomina e, oltretutto, i procedimenti sono già fin troppo lunghi e ci sarebbe ben poco tempo per dare ascolto ai suoi dettagliati consigli. Ma ci sarebbero problemi anche dal punto di vista fisico-spaziale, nel senso che non si saprebbe dove farlo posizionare: non potendo stare vicino all'avvocato, dovrebbe posizionarsi in mezzo al pubblico, ma sarebbe complicato per la parte chiedere ed ascoltare i suoi consigli, a causa della distanza che li separerebbe.

Inoltre, il dibattito italiano si concentra molto più sul diritto rispetto a quanto avviene nelle aule americane, rendendo meno importante il ruolo svolto dagli aspetti in merito ai quali si esplicherebbe l'aiuto del consulente processuale. In Italia, poi, manca la giuria e i giudici sono, in genere, persone con le quali si è lavorato in precedenza e se ne conoscono in anticipo le caratteristiche, senza bisogno di collaborazioni esterne. Negli USA, invece, le parti si trovano davanti persone sempre diverse e, perciò, per loro può essere utile dedurre informazioni sulle loro caratteristiche dai movimenti del corpo, dagli sguardi e così via.



C'è anche chi ritiene che la presenza dello psicologo creerebbe, per di più, il rischio di una sovrapposizione di compiti, spettando all'avvocato cercare di conoscere in anticipo le persone che dovrà convincere, conoscenza a volte decisiva per l'esito della causa. La difesa dovrebbe arrivare in aula già sufficientemente preparata, in modo da capire da sola quale sia la strategia migliore da adottare.

Alcuni, infine, sarebbero più favorevoli o ad una preparazione universitaria (o post universitaria) sulla psicologia della testimonianza o, anche, ad una collaborazione con un esperto che fornisca le sue indicazioni prima del processo, e non durante.

**Tabella 1 28**

	<b>Si</b>		<b>No</b>	
<b>Avvocati</b>	5	26,3%	14	<b>73,7%</b>

#### **14. L'imputato**

Dal punto di vista dell'avvocato difensore, decidere se fare parlare l'imputato e, in caso di scelta in senso affermativo, come farlo parlare (se con dichiarazioni spontanee, ex art.494, o chiedendo/concedendo l'esame) è molto difficile. I motivi che rendono diversa la sua posizione, rispetto a quella dei testimoni sono molteplici: ricordiamo infatti che l'imputato non solo può essere esaminato esclusivamente ove ne faccia richiesta o dia il suo consenso (artt.208; 421,II), ma ha anche la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni già durante l'udienza preliminare (art.421,II) e in ogni stato del dibattimento (art.494,I). Senza dimenticare che la formula di impegno a dire la verità è destinata esclusivamente ai testimoni, lasciando all'imputato degli spazi persino di menzogna, e che, comunque, la legge gli riconosce esplicitamente la facoltà di non rispondere alle domande (art.64,III,b).

Per questi motivi, oltre che per gli evidenti interessi personali, le dichiarazioni spontanee dell'imputato non possono che essere, o apparire, interessate e poco credibili, soprattutto se prendono la forma di un racconto in chiave

palesemente difensiva. Meglio, allora, inserire qualche ammissione sfavorevole alla sua posizione, in modo da spingere i giudici a superare, almeno in parte, la loro naturale sfiducia a dare maggiore credito alle parole della persona sotto accusa.

La difesa, dunque, può decidere di lasciare che il proprio cliente sia sottoposto ad esame e controesame, oppure si limiti a rendere dichiarazioni spontanee. Ci si è chiesti quali sono gli elementi che aiutano nel decidere quale sia la strada migliore da seguire.

**Gli aspetti messi in luce dagli avvocati possono essere fatti rientrare in tre categorie:**

- *le caratteristiche della persona assistita*, vale a dire tutti gli aspetti (si pensi all'emotività, alla fragilità, alla sicurezza con cui affronta il processo) che possono aiutare a capire se sarebbe in grado di sostenere lo stress legato all'escussione dibattimentale (anche il suo livello culturale esercita una certa influenza, poiché una differenza eccessiva rispetto a quella del p.m. aumenterebbe il pericolo di risposte inattese);
- *la finalità che ci si è posti*: se probatoria, si consiglia l'esame, perché i dati emersi dal confronto tra i risultati dei due interrogatori hanno maggiore presa sul convincimento del giudice, al quale si dimostra che l'imputato non ha motivo di nascondersi, ma si lascia interrogare liberamente; se invece si vuole fare perno sulla sfera emotiva del giudice, è meglio affidarsi alle spontanee dichiarazioni, in grado di far passare meglio il messaggio umano, evitando il 'martirio' rappresentato dal controesame ed i rischi ad esso connessi;
- *la forza e la sicurezza della tesi difensiva*, perché quando l'avvocato si sente sicuro delle prove a sua disposizione per dare sostegno alla tesi proposta, può permettersi di scegliere la via più pericolosa dell'escussione dell'imputato. Al contrario, se si trova già in una situazione critica, è preferibile non esporre ulteriormente l'imputato (salvo che la difesa sia basata su fatti documentabili, che possono trovare pieno riscontro, perché in quel caso, come già detto, l'esame dell'imputato avrebbe sicuramente un più

sicuro effetto persuasivo sul giudice, rispetto alle spontanee dichiarazioni). Anche perché, secondo uno degli avvocati, procedere ad esame e controesame quando il materiale probatorio è sufficiente ad indirizzare l'esito del processo in una certa direzione (positiva o negativa non farebbe differenza) ha sicuramente più probabilità di peggiorare la situazione, piuttosto che di migliorarla, perché è facile che l'imputato si lasci scappare informazioni pericolose per la sua posizione.

C'è anche un avvocato che basa la sua strategia sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato, preferendo limitarsi alle dichiarazioni spontanee nel primo caso, in modo da evitare il pericolo di domande pericolose, e dando il consenso all'interrogatorio nella seconda ipotesi, quando è più difficile che nel controinterrogatorio emergano circostanze dannose per la posizione del cliente. Dalle risposte ricevute, dunque, non è emersa alcuna regola assoluta, perché, come spesso avviene nel corso di un processo, le decisioni vengono prese caso per caso, valutando attentamente il contesto in cui si sta operando.

## **15 Conclusioni**

Dal 1989 l'esame incrociato è entrato a far parte del processo penale italiano. I nostri magistrati ed avvocati si sono trovati a disposizione uno strumento dalle grandi potenzialità, ma senza sapere come sfruttarlo al meglio. La nuova escussione testimoniale richiederebbe una modifica negli schemi mentali e nel modo di vedere il proprio compito, oggi molto più influenzato dalla psicologia rispetto al passato. Ma non tutti sono disposti a fare questo passo e a volte si continua ad operare la stessa mentalità strettamente giuridica e formale in situazioni in cui ci si dovrebbe sforzare di essere anche un po' 'psicologi', per capire con chi si ha a che fare, in che modo entrare in sintonia con lui e per raggiungere i propri scopi (ottenere le risposte volute dai testimoni e convincere i giudici della correttezza della propria tesi).

## **BIBLIOGRAFIA**

ARCURI L., *Conoscenza sociale e processi psicologici*, Il Mulino, Bologna, 1995

BOVIO C., *Immagini e deontologie della cross examination*, in Archivio della nuova procedura penale, 1992, n.2, pp.161ss

BOVIO C., *Esame, controesame e convincimento del giudice*, in A.Traversi (a cura di), *Arte della persuasione e processo*. Atti del convegno, Giuffrè, Milano, 1998, pp.79ss

CAROFIGLIO G., *Il controesame. Dalle prassi operative al modello teorico*, Giuffrè, Milano, 1997

CARPONI SCHITTAR D., *La persuasione del giudice*, Giuffrè, Milano, 1992

CARPONI SCHITTAR D., *La persuasione del giudice attraverso gli esami e i controesami*, Giuffrè, Milano, 1998

CARPONI SCHITTAR D., *Esame diretto e controesame nel processo accusatorio*, Cedam, Padova, 1989

CARPONI SCHITTAR D., *Teoria e pratica nell'esame trifasico accusatorio*, in CABRAS (a cura di), *Psicologia della prova*, Giuffrè, Milano, 1996

CARPONI SCHITTAR D., *L'uso strategico delle domande: l'esame diretto, l'esame incrociato*, in Quaderni del CSM, *Tecnica dell'esame delle parti e dei testimoni nel dibattimento penale*, 1991, 48, pp.67ss

CARPONI SCHITTAR D. e BELLUSSI G., *L'esame orale del bambino nel processo*, Giuffrè, Milano, 2000

CARPONI SCHITTAR D. e CARPONI SCHITTAR L.H., *Modi dell'esame e del controesame*, Giuffrè, Milano, 1992

CARPONI SCHITTAR D. e CARPONI SCHITTAR L.H., *Modi dell'esame e del controesame*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1994

CAVEDON A. e CALZOLARI M.G., *Come si esamina un testimone*, Giuffrè, Milano, 2001

DE CATALDO NEUBURGER L., *Esame e controesame nel processo penale*, Cedam, Padova, 2000

DE CATALDO NEUBURGER L., *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano, 1988

DE CATALDO NEUBURGER L., *Ad captandam benevolentiam. La comunicazione persuasiva*, in GULOTTA G., *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987

DE CATALDO NEUBURGER L. e RANDAZZO E., *Guida al diritto*, Aprile 2002, Dossier n.4

FOJADELLI A., *Strategia e tecnica del p.m. nella prova orale*, in ATTI DEL SEMINARIO DI STUDIO sul tema *L'interrogatorio incrociato nella teoria e nella pratica* (Venezia – Mestre, 4-5-6/10/1990), Cedam, Padova, 1991

GIANNITI F., *Aspetti problematici del processo penale*, Giappichelli, Torino, 1997

GUDJONSON G.H., *The psychology of interrogations, confessions and testimony*, Wiley, Chichester, 1992

GULOTTA G., L'uso strategico delle domande: l'esame diretto, il controesame, in Quaderni del CSM, *Tecnica dell'esame delle parti e dei testimoni nel processo penale*, 1991, n.49, pp.83ss

GULOTTA G., L'uso strategico delle domande nel nuovo processo penale, in FORTUNA E. e PADOVAN A. (a cura di), Atti del convegno dal titolo *Un nuovo codice per una nuova giustizia* (Venezia 7-9/10/1988), Cedam, Padova, 1989

GULOTTA G. e coll, *Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico*, Giuffrè. Milano, 2000

GULOTTA G., *Le investigazioni e la cross examination*, Giuffrè, Milano, 2003

LANZA L., Tra accusa e difesa: come si persuade il giudice, in TRAVERSI A., *Arte della persuasione e processo*, Atti del convegno (Firenze, 28-29/11/1997), Giuffrè, Milano, 1998

O'KEEFE D.J., *Persuasion. Theory and research*, Sage, Londra, 1990

PERELMAN C., *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi, Torino, 1976

REARDON K.K., *Persuasion in practice*, Sage, Londra, 1991

RIBALDI G., Psicologia della persuasione, in TRAVERSI A. (a cura di), *Arte della persuasione e processo*, Atti del convegno (Firenze, 28-29/11/1997), Giuffrè, Milano, 1998

STONE M., *La cross examination. Strategie e tecniche*, Giuffrè, Milano, 1990

TRAVERSI A. (a cura di), *Arte della persuasione e processo*, Atti del convegno (Firenze, 28-29/11/1997), Giuffrè, Milano, 1998

VASSALLI G., La giustizia penale statunitense e la riforma del processo penale italiano, in AMODIO E, BASSIOUNI (a cura di), *Il processo penale negli USA*, Giuffrè, Milano, 1988